

**REGOLAMENTO (CE) N. 143/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 24 gennaio 2002**

**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio ai fini dell'organizzazione  
delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2003, 2005 e 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dalla decisione 98/377/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In sede di determinazione delle caratteristiche oggetto di indagine dovrebbe essere limitato quanto più possibile l'onere per i rispondenti.
- (2) Al fine di sviluppare e orientare la politica agricola comune, l'elenco delle caratteristiche dovrebbe essere modificato e adattato in funzione dell'evolversi delle nuove esigenze in materia di informazione.
- (3) Il nuovo obiettivo politico rappresentato dall'attuazione di una politica agricola comune sostenibile richiede ulteriori informazioni, in particolare sulle complesse relazioni esistenti fra agricoltura e ambiente.
- (4) L'utilizzo delle informazioni raccolte su un lungo arco di tempo e per una vasta area geografica implica che i dati devono avere la stessa qualità a prescindere dalla fonte.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Allorché la Commissione autorizza gli Stati membri ad utilizzare informazioni provenienti da fonti diverse dalle indagini statistiche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 571/88, tali Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che il livello qualitativo di dette informazioni sia almeno pari a quello delle informazioni ricavate da indagini statistiche.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con riguardo alle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole del periodo 2003-2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 13.6.1998, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.